



COMUNE DI BIVONA
PROVINCIA AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 16 DEL 04.05.2005

*IL 2° COMMA DELL'ART. 13 È STATO MODIFICATO CON
ATTO N. 45 DEL 17.09.2013.*

COMUNE DI BIVONA
Provincia di Agrigento

Publicato all'Ufficio Protocollo del 20-05-05
il 5-6-05 per la durata di giorni 15
consuntivi.
Bivona, il 6-06-05

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vice: IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI BIVONA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
Disposizioni preliminari e generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione alle normative regionali che regolano la materia.

Art. 2
Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel palazzo municipale di Piazza Damaso Pio De Bono.

2. Il Presidente del Consiglio quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo con apposito provvedimento in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune a meno che non si tratti di sedute che avranno luogo congiuntamente ad altri consigli comunali o consigli provinciali.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale e la bandiera europea.

Art. 3
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio sentiti i capigruppo.

CAPO II
Gruppi consiliari - Commissioni Consiliari
Rappresentanti del Comune

Art. 4
Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla seconda riunione del Consiglio neo-eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le eventuali successive variazioni della persona dei capigruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

Art. 5
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consultive, permanenti come previsto dall'art.12 dello Statuto.
2. Apposito regolamento ne disciplina l'istituzione, la nomina ed il funzionamento.

Art. 6
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini, conoscitive ed inchieste così come previsto dall'art.13 dello statuto comunale.
2. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La commissione è composta da N.3 consiglieri comunali di cui N.2 di maggioranza e N.1 di minoranza.
4. La commissione speciale può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario Comunale, i dipendenti, nonché i

soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione, permanente o speciale elegge nel suo seno il Presidente, salvo quanto disposto dall'art.14 comma 5 dello Statuto.

CAPO III

Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali

Art. 7

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 8

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha cinque minuti per la replica.

4. Cinque minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato e ciascun Consigliere.

Art. 9

Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve

presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione.

5. Su richiesta del consigliere, la risposta può essere data dal Sindaco in Consiglio Comunale e dà, diritto all'interrogante solamente di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art.10
Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art.11
Mozioni, interpellanze e interrogazioni
Discussione congiunta

1. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli concernenti le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO IV
Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno

Art.12
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente.
Può essere riunito anche:

- a) per determinazione del Presidente;
- b) per richiesta del Sindaco;
- c) per richiesta motivata di un quinto dei Consiglieri Comunali (art. 20 L.R.7/92 come modificato dall'art.44 L.R.26/93);

d) su richiesta di n. 100 cittadini di età pari o superiore a 18 anni.

Nei casi previsti dalla lettera a) l'adunanza deve essere tenuta entro 10 giorni dalla determinazione del Presidente; nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio sarà convocato dal Vice Presidente al quale il Segretario Comunale darà tempestiva comunicazione.

3. L'avviso di convocazione deve indicare l'organo cui si deve l'iniziativa, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno anche sotto forma di allegato.

Art. 13

Distinzione delle sedute

1. Le sedute sono ordinarie. Nel caso in cui si manifesti una situazione tale da non consentire il rispetto dei termini ordinari di convocazione, le sedute possono essere convocate, altresì, in via d'urgenza.

2. Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni, sulla moralità correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare; a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 14

Consiglio aperto

1. In presenza di particolari ragioni sociali o politiche il Presidente, il Sindaco, un quinto dei Consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 100 unità possono chiedere la convocazione del Consiglio aperto.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale.

3. Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di informazione ed inviti personali secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale aperto è presieduto dal Presidente che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico di

prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata.

5. I lavori del consiglio aperto saranno comunque conclusi con gli interventi dei consiglieri comunali.

Art.15

Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno oltre che essere affisso nei locali pubblici, comunicato agli organi di informazione aventi sede nel Comune, reso noto con pubbliche affissioni, recapitato al Revisore dei conti, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal Messo Comunale, nella residenza o nel domicilio eletto dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza;
- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza:

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima se trattasi di seduta ordinaria e ventiquattro ore prima nelle sedute d'urgenza.

3. Il Consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi.

Art.16

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare nella seduta ordinaria o urgente del Consiglio ed è compilato dal Presidente del Consiglio, L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal Presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art.179 dell'00.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di ciascun capo gruppo, previa votazione a maggioranza dei presenti.

3. All'ordine del giorno, già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di

cui al precedente articolo.

Art.17

Disciplina dell'adunanza

1. Il Presidente del Consiglio assicura e mantiene l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni delle deliberazioni.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti può ordinare alla forza pubblica, di allontanare dalla sala la persona o le persone che turbassero l'ordinato svolgimento dei lavori. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgomberata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. Quando, per qualsiasi motivo la presidenza del titolare fosse incompatibile questa verrà assunta dal Vice Presidente e qualora si dovesse verificare la stessa ipotesi per il Vice Presidente verrà assunta dal Consigliere anziano per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art.18

Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Di norma le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche. Qualsiasi cittadino è quindi ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte di sala ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli addetti al servizio; potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta, e per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art.19

Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, esprime il parere di regolarità tecnica in relazione alle sue competenze su richiesta del Presidente nel caso di proposta di modifica delle proposte inserite all'ordine del giorno.

2. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

3. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute, esegue l'appello nominale coadiuva il Presidente per il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art.20

Scrutatori - Nomina - Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, deve essere rappresentata.

3. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

4. Nel caso, dovessero sorgere nelle votazioni a scrutinio segreto contestazioni o annullamento di schede, le stesse devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli Scrutatori e dal Segretario per essere conservate agli atti.

CAPO V

Delle sedute del Consiglio

Art.21

Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi.

2. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle mozioni o interpellanze, la dichiarazione di voto ed i reclami al regolamento o all'ordine del giorno.

3. Gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori sia scritti che orali non possono superare i dieci minuti, salvo le altre limitazioni temporali previste nel presente regolamento. Per la discussione sul bilancio nonché su altri argomenti di particolare rilevanza, il Presidente sentito il capigruppo può stabilire limiti di tempo superiori.

4. Ogni intervento deve riguardare la proposta in disamina. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al

Presidente per un richiamo al regolamento.

Art.22

Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio inizieranno nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
4. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
5. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica. L'eventuale frazione, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
6. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art.23

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardante atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriori discussioni, decide con voto palese.

Art.24

Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Nell'adempimento delle loro funzioni essi hanno piena libertà di azione, di espressione, d'opinione e di voto.

Art.25

Fatto personale

1. E' consentito ad ogni singolo consigliere, in ogni momento del dibattito, intervenire per fatto personale, allorchè venga messa in discussione la propria condotta morale o politica, pubblica o privata, o gli siano attribuiti fatti non veri, dichiarazioni, non rese o opinioni non espresse o diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata e seduta.
4. Non è ammesso, sotto protesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art.26

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni con funzioni di relazione e diritto d'intervento ma senza diritto di voto.

Art.27

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.
2. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.
4. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
5. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza viene stabilito immediatamente dal Consiglio stesso a maggioranza dei voti dei presenti.
6. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contenente l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare verrà notificato ai consiglieri assenti al momento della

sospensione.

7. I lavori riprenderanno in prima convocazione se al momento della sospensione l'adunanza era in prima convocazione, in seconda convocazione se al momento della sospensione l'adunanza era in seconda convocazione.

Art.28

Forma delle votazioni

1. L'espressione di voto è di norma palese e si effettua peralzata e seduta. Soltanto in caso assolutamente eccezionale e a giudizio della maggioranza assoluta del Consiglio si può procedere alla votazione per appello nominale. Sanno votate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle altre per le quali la legge espressamente prescrive questa forma di votazione.

2. Il Presidente accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario Comunale ne prende nota.

3. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed inizia l'appello nominale dal Consigliere anziano e continua sino alla fine dell'ordine.

4. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede. Il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi ordina l'appello e ciascun consigliere si reca al banco per depositare nell'urna la scheda.

5. terminata la votazione gli scrutatori ed il segretario procedono allo spoglio delle schede comunicando poi al Presidente il risultato. Le indicazioni che fossero state eventualmente inserite oltre il numero consentito, si hanno come non scritte a partire, nell'ordine, dalla prima esuberante. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero di voti risultasse superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

6. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento, in materia di espressione del voto. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

Art.29

Astensione dalle deliberazioni

1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione

alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini sino al quarto grado.

2. Il divieto importa l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario.

Art.30

Approvazione delle proposte

1. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta si intende approvata quanto abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di parità di voti la proposta deve intendersi respinta e può essere iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.

CAPO VI

Dei verbali delle sedute

Art.31

Verbali delle sedute - Contenuto e firme

1. Il processo verbale deve contenere, oltre l'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportati in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, il numero dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti con la specificazione di quelli che si sono astenuti.

3. Nei verbali devesi infine far constatare se le deliberazioni siano assunte in sedute pubblica o segreta e la forma di votazione. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni: ingiuriose; contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume; di protesta contro i provvedimenti adottati. Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie, in tal caso l'interessato dovrà produrre il testo della propria dichiarazione al tavolo della presidenza.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

Art.32

Approvazione dei verbali della precedente seduta

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della

seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. Le rettifiche dovranno essere votate, se approvate saranno riportate nei rispettivi verbali.

3. La votazione del verbale, andrà sempre fatta per alzata o seduta.

4. La lettura e l'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

5. Se per qualsiasi motivo i verbali della precedente seduta non sono stati ultimati verranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art.33

Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il Segretario Comunale dovrà trasmettere i provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici, una volta divenuti esecutivi per i provvedimenti di competenza.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art.34

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate nell'ordine, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia e lo Statuto.